



# Federazione Gilda-Unams

## GILDA DEGLI INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Via Monte San Michele 13/C 28100 Novara Tel 0321 1810158 Fax 0321 085532

Ai DS della Provincia di Novara

All'Albo Sindacale di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia - Lex 300 -

**Oggetto: formazione ex art. 37, co.12 D.Lgs. 81/2008 – inesistenza obblighi al di fuori dell'orario di lavoro-illegittimità.**

Pervengono all'indirizzo di questa Organizzazione Sindacale doglianze e richieste di chiarimento da parte di docenti in servizio presso diverse Istituzioni Scolastiche della Provincia, relative a disposizioni che prevedono la partecipazione di tutti i docenti e del personale ATA a corsi di formazione sulla sicurezza.

Giova ricordare che, ai sensi del comma 12, dell'articolo 37, del citata D.Lgs. 81/2008: <<La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.>>.

Quanto alla nozione di orario di lavoro, essa è stata enunciata dal Legislatore nei seguenti termini: <<qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.>>.

In buona sostanza, dunque, affinché possano sussistere obblighi di prestazione in capo al prestatore di lavoro, la legge postula due condizioni che devono avverarsi congiuntamente:

1. che il lavoratore sia al lavoro;
2. che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Se nessuna delle condizioni di cui sopra sussiste in capo ai docenti interessati, dunque la pretesa di esigere la prestazione di cui all' art. 37, comma 12, del più volte citato D.Lgs. 81/2008, è illegittima e va annullata.

Come è noto, in data 14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che <<**I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato**>> (cfr. **Cass.,Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009**).

Tale principio è stato recepito di recente anche dal Legislatore, segnatamente nell'art. dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) che testualmente recita: <<La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro ...>>.

In riferimento agli obblighi di servizio la fonte si rinvia nell'art.28 del vigente CCNL, che fissa i relativi obblighi nell'ordine delle ore settimanali di insegnamento e nell'art. 29 del CCNL medesimo che determina in 40 ore annue gli obblighi relativi alle attività funzionali all'insegnamento in cui sia compreso l'intero Collegio dei docenti (come nel caso in discussione).

**Nulla si riviene nel C.C.N.L. 2006/2009 in termini di obblighi specifici in ordine alla formazione per la sicurezza.**

Conseguentemente detti obblighi sono da considerarsi alternativi rispetto alla prestazione, nonché sostitutivi e compensativi della medesima.

Di qui la illiceità della pretesa avanzata da alcuni Dirigenti, atteso che, nei giorni in cui sarebbe stata fissata l'attività di formazione i Docenti risultano liberati dall'obbligo della prestazione ordinaria, come dovrebbe risultare dal Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno. A fronte della inesistenza di obblighi di lavoro in tali giorni, l'attività di formazione risulterebbe al di fuori dell'orario di lavoro, in ciò violando il chiaro disposto di cui al comma 12, dell'articolo 37, del citata D.Lgs. 81/2008 che, per contro, prevede tassativamente che detta attività debba svolgersi durante l'orario di lavoro.

Per questi motivi, la scrivente Organizzazione Sindacale invita la S.V. a verificare che non siano pretendere prestazioni non dovute, riservandosi ulteriori azioni a tutela dei propri iscritti in caso di persistente inadempimento, salvo ulteriori azioni del personale interessato.

Distinti saluti.

La Coordinatrice Provinciale della FederazioneGilda-UNAMS

Laura Razzano



Novara, mercoledì 13 marzo 2013